arpea.
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 20/001/001/001/001.sfa, 001.arm, 8/2026A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 178
Rev. 02 ECO3 – I.O. n. 107 del 01/10/2024 (Rev. 01 ECO3 – I.O. n. 75 del 19/12/2023)

Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

OGGETTO: **DOMANDA UNICA – Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 3 - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico. Aggiornamento delle modalità di trasmissione del piano di potatura tramite la nuova procedura telematica «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» (CIPP).**

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda
(sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)

SOMMARIO

1. PREMESSA 3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 4
2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE 4
2.2 DOCUMENTI DI LAVORO 5
2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE 5
3. ECOSCHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (art. 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087) 8
3.1 Impegno IM01 – Potatura biennale delle chiome 8
3.1.1 Nuova modalità di comunicazione del piano di potatura – «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» (CIPP) 8
3.1.2 Esempi di ripartizione della potatura tra i due anni di impegno 11
3.2 Impegno IM02 – Divieto di bruciatura in loco 12
3.3 Impegno IM03 – Mantenimento dello statu quo 12
3.4 Importo del pagamento e cumulabilità 12
3.5 Oliveti di particolare valore paesaggistico – comunicazioni regionali per densità in deroga 12
4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO 14
5. ANOMALIE ECOSCHEMA 3 15
5.1 Anomalie della Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura (CIPP) 15
5.2 Anomalie di istruttoria e di controllo 15
6. REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI 16
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO 17
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 18
9. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI 19
10. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L. 241/90 E S.M.I. 19

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La PAC, a partire da gennaio 2023, è basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri valutano i risultati e le performance, definendo a livello UE: un insieme comune di obiettivi, lo spettro di possibili interventi convenuti e un insieme comune di indicatori.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato, con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia, successivamente modificato, da ultimo, con Decisione C(2026) 4735 final del 10 luglio 2026.

Le presenti Istruzioni Operative aggiornano e sostituiscono integralmente l'Istruzione Operativa ARPEA n. 107 del 01/10/2024 (a sua volta aggiornativa della I.O. n. 75 del 19/12/2023), illustrando i criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito in Domanda Unica all'ecoschema 3 - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico, e recependo in particolare:

- l'aggiornamento dei riferimenti normativi unionali e nazionali intervenuto successivamente all'ottobre 2024, inclusi i nuovi regolamenti europei, i decreti MASAF e le circolari AGEA applicabili a decorrere dalla campagna 2026;
- la nuova modalità di comunicazione del piano di potatura, non più affidata alla compilazione di un modulo cartaceo da caricare in anagrafe e da trasmettere via PEC, bensì gestita interamente all'interno del sistema Demetra tramite un nuovo oggetto telematico denominato «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» (CIPP), generato come istanza collegata alla Domanda Unica di pagamento trasmessa;
- l'aggiornamento del quadro delle anomalie dell'ecoschema 3, con l'introduzione di nuovi codici correlati alla procedura CIPP (tra cui EC306) e il conseguente adeguamento delle descrizioni e degli effetti di quelli preesistenti;
- il riepilogo delle comunicazioni trasmesse dalle Regioni e Province autonome ad AGEA Coordinamento per l'individuazione degli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro, ammessi all'ecoschema 3 in deroga ai limiti ordinari.

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle comunicazioni relative al piano di potatura e, in generale, alla gestione istruttoria dell'ecoschema 3, a decorrere dalla campagna di Domanda Unica 2026, fatte salve le diverse decorrenze eventualmente stabilite da successive circolari AGEA o determinazioni ARPEA.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

- ***Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio*** *del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;*
- ***Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione*** *del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione*** *del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione*** *del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione*** *del 21 dicembre 2021 – Norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione nonché ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione*** *del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;*
- ***Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio*** *del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;*
- ***Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione*** *del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione*** *del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;*
- ***Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione*** *del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione*** *del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione*** *del 27 luglio 2022 – Prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative*

alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

- ***Decisione di esecuzione della Commissione europea*** *C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, di approvazione del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), successivamente modificato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2026) 4735 final del 10 luglio 2026;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione*** *del 12 febbraio 2024 – Deroga al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC riguardanti le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;*
- ***Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio*** *dell'11 aprile 2024 – Relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;*
- ***Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio*** *del 19 dicembre 2025 – Modifica il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, e il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;*
- ***Regolamento di esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione*** *del 21 gennaio 2026 – Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;*

2.2 DOCUMENTI DI LAVORO

- ***DS-CDP-2017-03 –*** *Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC;*
- ***DS-CDP-2018-17 –*** *Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring;*
- ***DS-CDP-2018-18 –*** *Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019;*
- ***Nota Ares(2019)319843 del 21/01/2019 –*** *Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746;*
- ***Nota Ares(2020)281725 del 16/01/2020 –*** *Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804;*
- ***Documentazione predisposta dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste –*** *e messa a disposizione sul sito Rete Rurale Nazionale (FAQ).*

2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

- ***Legge 7 agosto 1990, n. 241*** *e successive modifiche e integrazioni – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- ***Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 4, comma 3*** *– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990);*

- ***Legge 17 ottobre 2017, n. 161*** *– Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;*
- ***Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*** *– Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;*
- ***Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162*** *– Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;*
- ***Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707*** *– Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;*
- ***Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087*** *– Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti, e successive modifiche e integrazioni;*
- ***D.D. del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023*** *– Modifica dell'allegato VI del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti;*
- ***Decreto Ministeriale 30 marzo 2023, n. 185145*** *– Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti e del D.M. 9 marzo 2023 recante disciplina del regime di condizionalità;*
- ***Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101*** *– Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;*
- ***Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42*** *– Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della PAC, e successive modifiche e integrazioni;*
- ***Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410739*** *– Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;*
- ***Decreto MASAF del 4 agosto 2023*** *– Approvazione delle linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;*
- ***Decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348*** *– Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;*
- ***Decreto MASAF 29 febbraio 2024, n. 0101344*** *– Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;*
- ***Decreto MASAF 9 maggio 2024, n. 207565*** *– Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;*

- ***Decreto MASAF 28 giugno 2024, n. 289235*** *– Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;*
- ***Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023*** *– Agricoltore in Attività – Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087;*
- ***Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023*** *– Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni;*
- ***Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e prot. n. 81268 del 2 novembre 2023*** *– Disciplina relativa al fascicolo aziendale e successive integrazioni;*
- ***Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 e prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023*** *– Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e relativo esito dei controlli;*
- ***Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024*** *– Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024;*
- ***Circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024*** *– Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348;*
- ***Istruzioni Operative ARPEA n. 75 del 19/12/2023 e n. 107 del 01/10/2024*** *– ECOSCHEMA 3 – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'eco-schema 3, superate dalle presenti Istruzioni Operative;*
- ***Decreto MASAF 11 marzo 2025, n. 110851*** *– Modifica agli articoli 17 e 30 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 e al sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione;*
- ***Nota MASAF prot. n. 211447 del 13 maggio 2025*** *– Chiarimenti Eco-schema 5;*
- ***Circolare AGEA n. 50746 del 23 giugno 2025*** *– Testo unico sulle procedure relative al Sistema di Monitoraggio delle Superfici AMS – Campagne 2025 e successive;*
- ***Circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025*** *– Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale – Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026;*
- ***Decreto MASAF 22 dicembre 2025, n. 690628*** *– Modifica del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore;*
- ***Circolare AGEA n. 9304 del 4 febbraio 2026*** *– Norme di diretta applicazione e misure di semplificazione;*
- ***Circolare AGEA n. 12953 del 13 febbraio 2026*** *– Disposizioni per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla Domanda Unificata interventi SIGC – Campagna 2026;*
- ***Determinazione Dirigenziale ARPEA n. 93 del 2 aprile 2026*** *– Disposizioni operative in materia di gestione delle comunicazioni ai beneficiari mediante posta elettronica certificata (PEC) e relative modalità di messa a disposizione ai beneficiari e ai CAA mandatari;*
- ***Istruzioni Operative ARPEA n. 163 del 15 aprile 2026*** *– Per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica – campagna 2026.*

3. ECOSCHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (art. 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di minimo 30 e/o massimo 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento.

Fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti, l'adesione comporta i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

3.1 Impegno IM01 – Potatura biennale delle chiome

Per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile.

La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante. Il produttore è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

3.1.1 Nuova modalità di comunicazione del piano di potatura – «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» (CIPP)

NOVITÀ PROCEDURALE: a decorrere dalla campagna 2026 la comunicazione del piano di potatura non è più gestita mediante compilazione di un modulo cartaceo da caricare in anagrafe e da trasmettere contestualmente via PEC alla casella protocollo@cert.arpea.piemonte.it. Tale duplice adempimento è superato: il piano di potatura è ora compilato, sottoscritto e trasmesso interamente all'interno del sistema Demetra, come istanza telematica collegata alla Domanda Unica.

Al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario (direttamente o per il tramite del CAA mandatario) deve generare, all'interno di Demetra, un nuovo oggetto denominato «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» (CIPP), collegato alla Domanda Unica di pagamento trasmessa, secondo la seguente procedura:

a) Creazione della comunicazione
La comunicazione CIPP è disponibile come sotto-istanza della Domanda Unica di pagamento 23-27, accanto alla Domanda trasmessa, come illustrato nella schermata seguente.



Fig. 1 – La «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» è generabile dal quadro delle istanze collegate alla Domanda Unica trasmessa.

La comunicazione può essere creata esclusivamente se, nella Domanda Unica trasmessa, risulta presente una richiesta a premio per l'ecoschema 3 su almeno un appezzamento. In assenza di superficie richiesta a premio ECO3 il sistema non consente la creazione della comunicazione (cfr. anomalia EC300 al successivo par. 5).

b) Dichiarazioni e impegni

Nella scheda «Dichiarazioni» il beneficiario prende atto e si impegna, in particolare, a non bruciare in loco i residui di potatura (salvo diversa indicazione delle autorità competenti) e a eseguire operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo l'intera chioma di almeno il 30%.

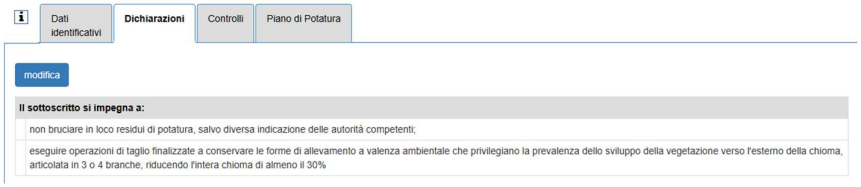


Fig. 2 – Scheda «Dichiarazioni» della Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura.

c) Compilazione del piano di potatura per appezzamento

Nella scheda «Piano di Potatura» sono riportati, per ciascun appezzamento con premio ECO3, i dati identificativi desunti dal fascicolo aziendale (occupazione del suolo, uso, destinazione, qualità, varietà, particelle, superficie a premio in ettari), non modificabili dal beneficiario. Sono invece modificabili esclusivamente i seguenti tre campi, riportati nelle ultime colonne del quadro:

- Numero di piante per appezzamento;
- Percentuale (%) di potatura prevista nell'anno;
- Periodo previsto di potatura (mese e anno).

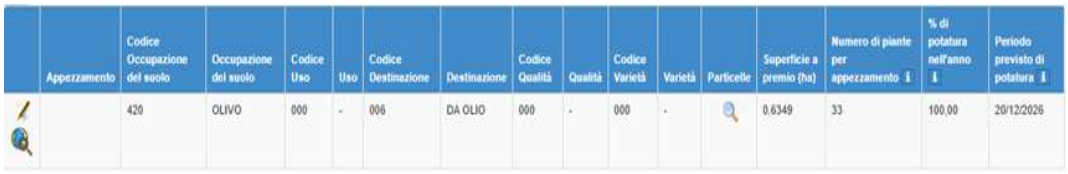


Fig. 3 – Quadro «Piano di Potatura»: dati di appezzamento (non modificabili) e campi editabili (numero piante, % potatura, periodo).

La modifica dei tre campi avviene tramite l'apposita funzione «Modifica Piano Potatura», che apre una maschera dedicata:



Fig. 4 – Maschera di compilazione/modifica del piano di potatura per appezzamento.

d) Controlli di coerenza automatici

In fase di compilazione e di trasmissione, il sistema esegue in tempo reale i controlli di coerenza riepilogati nella tabella seguente; il dettaglio delle relative anomalie è riportato al capitolo 5.

Controlli di coerenza dati in domanda		
	Codice	**Descrizione**
	BLOC00	Procedimento oggetto bloccato
	CIPP01	Verifica il numero di piante per appezzamento
	CIPP02	Verifica la percentuale di piante sottoposta a potatura
	CIPP03	Verifica il periodo di potatura
	CNT13	Verifica che non esista gia' un oggetto dello stesso tipo in stato diverso da annullato
	EC300	Verifica dei requisiti per la presentazione della comunicazione

Fig. 5 – Controlli di coerenza dati applicati alla Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura.

e) Stampa, sottoscrizione e trasmissione

Completata la compilazione, il beneficiario (o il CAA mandatario su delega) può generare la stampa in bozza della comunicazione in formato PDF per la verifica dei dati inseriti. Superati positivamente i controlli di coerenza, la comunicazione viene chiusa e trasmessa direttamente in Demetra: il sistema rilascia la relativa ricevuta di trasmissione, che costituisce prova della data di presentazione.

La comunicazione del piano di potatura si considera valida e definitiva esclusivamente se portata, tramite Demetra, allo stato «TRASMESSA» entro i termini di cui al successivo paragrafo. Non è più richiesto, né ha effetto ai fini della validità della comunicazione, il previgente doppio adempimento del caricamento del modulo in anagrafe e del contestuale invio via PEC alla casella protocollo@cert.arpea.piemonte.it. Resta fermo che le comunicazioni generali di ARPEA verso i beneficiari continuano a essere veicolate anche a mezzo PEC secondo quanto disciplinato dalla Determinazione Dirigenziale ARPEA n. 93 del 02/04/2026.

f) Termini di trasmissione

Il beneficiario è tenuto a compilare, sottoscrivere e trasmettere tramite la «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di domanda. La data di apertura della procedura telematica è comunicata annualmente da ARPEA.

Per la campagna 2026, la procedura sarà disponibile a decorrere dal 2 novembre 2026.

Si ricorda che l'impegno di potatura ha durata biennale e che il beneficiario è tenuto a presentare la Domanda Unica anche nel secondo anno di impegno.

Le comunicazioni trasmesse oltre il 31 dicembre non sono in alcun caso considerate valide.

g) Obbligo di trasmissione della Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura

- A decorrere dalla campagna 2026, tutti i beneficiari che richiedono il sostegno previsto dall'Ecoschema 3 sono tenuti a compilare, sottoscrivere e trasmettere tramite il sistema Demetra la «Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura» (CIPP), indipendentemente dall'anno di prima adesione e dall'eventuale presentazione della comunicazione nelle campagne precedenti.
- L'obbligo di trasmissione riguarda pertanto sia i beneficiari che aderiscono per la prima volta all'Ecoschema 3, sia quelli che confermano l'adesione, anche sulle medesime particelle e superfici già dichiarate nell'anno precedente, nonché quelli che hanno apportato variazioni alle superfici, alle particelle o al numero di piante oggetto di impegno.
- La comunicazione deve essere obbligatoriamente trasmessa anche dai beneficiari che si trovano nel secondo anno del biennio di impegno e che, sulla base dei dati riportati nel piano di potatura presentato per la campagna 2025, risultano aver già previsto il completamento della potatura del 100% delle piante nel primo anno. In tale situazione, il beneficiario è comunque tenuto a compilare e trasmettere la comunicazione per la campagna 2026, riportando per ciascun appezzamento i dati richiesti dalla procedura, anche qualora non siano previste ulteriori operazioni di potatura nel secondo anno, al fine di consentire la verifica del rispetto dell'impegno biennale.
- In presenza di variazioni dovute a circostanze eccezionali, quali frane, estirpazioni per giustificati motivi o fitopatie, il beneficiario è tenuto a fornire idonea documentazione giustificativa, mediante una relazione tecnica dettagliata corredata da fotografie georeferenziate, da allegare alla comunicazione tramite Demetra.
- La comunicazione deve essere trasmessa annualmente, entro il termine stabilito al precedente paragrafo f), anche nel secondo anno del periodo biennale di impegno.

3.1.2 Esempi di ripartizione della potatura tra i due anni di impegno

Fermo restando l'obbligo di potatura del 100% delle piante entro il biennio, la ripartizione tra il primo e il secondo anno può avvenire secondo diverse modalità, a titolo di esempio:

Esempio	1° anno (domanda anno N)	2° anno (domanda anno N+1)
1	Potatura del 60% delle piante (1 nov. anno N – 30 apr. anno N+1)	Potatura del 40% delle piante rimanenti (1 nov. anno N+1 – 30 apr. anno N+2)
2	Potatura del 100% delle piante (1 nov.	Nessuna ulteriore potatura necessaria, in quanto già eseguita sul 100% delle piante nel primo anno. Il beneficiario è comunque tenuto a compilare e trasmettere la Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura (CIPP),

Esempio	1° anno (domanda anno N)	2° anno (domanda anno N+1)
	anno N – 30 apr. anno N+1)	indicando 0% nel campo relativo alla percentuale di potatura prevista nell'anno e lasciando non compilato il campo relativo al periodo di potatura.
3	Nessuna potatura eseguita	Potatura del 100% delle piante (1 nov. anno N+1 – 30 apr. anno N+2)

3.2 Impegno IM02 – Divieto di bruciatura in loco

È vietata la bruciatura in loco (ovvero su tutta la superficie aziendale del beneficiario) dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti. Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

3.3 Impegno IM03 – Mantenimento dello statu quo

È previsto il mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nel suo statu quo quale valore paesaggistico, e il divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

3.4 Importo del pagamento e cumulabilità

Il pagamento è erogato come pagamento annuale compensativo; l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1 Eco-schema (31) del PSP, con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000. L'importo definitivo è stabilito annualmente da AGEA Coordinamento con propria circolare, sulla base del plafond stabilito e delle domande presentate per la campagna in corso.

Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro e/o tra 30 e 60 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2) o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5).

3.5 Oliveti di particolare valore paesaggistico – comunicazioni regionali per densità in deroga

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087, gli oliveti con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro e tra 30 e 60 piante per ettaro possono essere ammessi all'ecoschema 3 se individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio con apposito provvedimento, a seguito di una specifica attività istruttoria comprensiva di verifiche in loco, che ne accerti il particolare valore paesaggistico.

Le Regioni e Province autonome che hanno trasmesso ad AGEA Coordinamento i provvedimenti di individuazione degli oliveti con densità in deroga ai limiti ordinari sono riepilogate nelle seguenti tabelle per campagna di riferimento.

Anno 2023 – comunicazioni pervenute ad AGEA Coordinamento:

Regione	Tipo comunicazione	Riferimento atto regionale	Data comunicazione	Prot. AGEA
ABRUZZO	300-400 Piante/ha	DGR n. 195 del 31/03/2023 – prot. n. 0151930/23	05/04/2023	0025028
ABRUZZO	300-400 Piante/ha	Determinazione n. DPD/160 del 20/06/2023	20/06/2023	0069907
CALABRIA	300-400 Piante/ha	Deliberazione n. 356 del 21/07/2023	25/07/2023	0057937
CAMPANIA	300-400 Piante/ha	DGR n. 260 del 10/05/2023	–	–
CAMPANIA	300-400 Piante/ha	Nota n. PG/93383/2024	21/02/2024	0015209
CAMPANIA	300-400 Piante/ha	Nota di rettifica ECO 3 n. PD20230012031_009147266	–	–
EMILIA ROMAGNA	300-400 Piante/ha	Delibera n. 641 del 26/04/2023	–	–
PA DI TRENTO	300-400 Piante/ha	Reg. delib. 1262 del 14/07/2023	26/10/2023	0079759
PUGLIA	300-400 Piante/ha	Nota AOO_001n0000462 del 09/05/2023 DGR_610	–	0034156 e 0016126
SICILIA	300-400 Piante/ha	D.D.G. n. 1772 del 02/05/2023	02/05/2023	0032581
TOSCANA	300-400 Piante/ha	Delibera 487	08/05/2023	–
TOSCANA	300-400 Piante/ha	Decreto n. 22522 del 24/10/2023	24/10/2023	0019547
UMBRIA	300-400 Piante/ha	DGR n. 548 del 31/05/2023	29/09/2023	0071614

Anno 2024 – comunicazioni pervenute ad AGEA Coordinamento:

Regione	Tipo comunicazione	Riferimento atto regionale	Data comunicazione	Prot. AGEA
LIGURIA	300-400 Piante/ha	Atto 3289-2024 – Prot. 2024-532370	17/05/2024	2024-0039454
VENETO	300-400 Piante/ha	Deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 16/04/2024	19/04/2024	0031760

Le Regioni e Province autonome non indicate nelle tabelle non hanno trasmesso ad AGEA Coordinamento provvedimenti di individuazione di oliveti con densità comprese tra 30 e 60 o tra 300 e 400 piante per ettaro. Il quadro sarà aggiornato in occasione della revisione periodica delle Istruzioni Operative.

4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'art. 7, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087 e ss.mm. stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la Domanda Unica.

Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno, tendente a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2025/2649 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/148, sono i seguenti:

- Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto;
- Sistema di monitoraggio delle superfici – AMS: l'intervento, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4 agosto 2023 n. 410739, è sottoposto alla procedura AMS secondo il testo unico di cui alla Circolare AGEA n. 50746 del 23 giugno 2025, e monitorabile con riferimento ai singoli impegni monitorabili;
- Controlli in loco relativi alle superfici: nella misura minima del 3% per superficie di territorio interessato nel quale ricadono almeno il 3% delle domande di aiuto.

I controlli amministrativi riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli, anche in forma automatizzata, e comprendono in particolare le seguenti verifiche incrociate: sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività; sulle parcelle agricole dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto sia concesso più di una volta per lo stesso anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti tra gli interventi di cui all'articolo 16 e all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115; tra le parcelle agricole dichiarate e le informazioni del sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento richiesto; sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi contenenti i medesimi impegni.

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento. Nell'ambito di tali controlli è ammesso, ai sensi dell'art. 65, par. 4, del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dell'art. 9 del D.M. MASAF 4 agosto 2023 n. 410739, come controllo equivalente: a) l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali; b) l'utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili; c) l'utilizzo di fotografie geolocalizzate (foto geotaggate) o di altre prove documentali pertinenti fornite dal beneficiario su richiesta di ARPEA, che consentano di trarre conclusioni definitive considerate soddisfacenti. Le fotografie geolocalizzate hanno il medesimo valore probatorio del controllo fisico in loco; il beneficiario è tenuto a fornirle entro i termini indicati nella richiesta di ARPEA, pena l'esito negativo del controllo.

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti e dei singoli impegni relativi ai premi selezionati comporta l'applicazione di riduzioni ed eventualmente sanzioni come da normativa. Richiedendo la Domanda Unica, il richiedente si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla

documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento, con o senza preavviso, pena il decadimento del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115.

Il richiedente è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea; l'Organismo Pagatore può procedere al recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al beneficiario o tramite apposita procedura di recupero.

5. ANOMALIE ECOSCHEMA 3

Le anomalie relative all'ecoschema 3 si distinguono in due gruppi: (i) le anomalie di compilazione, generate in tempo reale dalla nuova Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura (CIPP) all'interno di Demetra; (ii) le anomalie di istruttoria/controllo, generate in fase di lavorazione della Domanda Unica e dei controlli SIGC.

5.1 Anomalie della Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura (CIPP)

Codice	Descrizione	Effetto
BLOC00	Procedimento oggetto bloccato.	Anomalia bloccante: impedisce la prosecuzione della lavorazione dell'oggetto CIPP fino a rimozione della causa di blocco.
CIPP01	Verifica il numero di piante per appezzamento (deve essere valorizzato e maggiore di zero).	Anomalia bloccante in fase di compilazione: si attiva se il campo è vuoto o pari a zero.
CIPP02	Verifica la percentuale di piante sottoposta a potatura (deve essere compresa tra 0 e 100, estremi inclusi).	Anomalia bloccante in fase di compilazione: si attiva se il valore è assente o esterno all'intervallo [0-100].
CIPP03	Verifica la coerenza tra percentuale e periodo di potatura: se la percentuale è valorizzata, deve essere valorizzato anche il periodo previsto di potatura, con data coerente con l'anno di impegno.	Anomalia bloccante in fase di compilazione: si attiva se la percentuale è indicata ma il periodo è assente o non coerente.
CNT13	Verifica che non esista già un altro oggetto dello stesso tipo (CIPP) in uno stato diverso da «annullato» per la medesima Domanda Unica.	Anomalia bloccante: impedisce la creazione di comunicazioni duplicate.
EC300	Verifica dei requisiti per la presentazione della comunicazione (presenza, nella Domanda Unica trasmessa, di superficie richiesta a premio ECO3).	Anomalia bloccante: impedisce la creazione della comunicazione CIPP in assenza di richiesta a premio ECO3 in Domanda Unica.

5.2 Anomalie di istruttoria e di controllo

Codice	Descrizione	Effetto
EC301	Verifica presenza della Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura (CIPP), nei casi in cui la stessa risulti dovuta ai sensi del par. 3.1.1, lett. g).	Anomalia bloccante: rende non ammissibile la richiesta di adesione all'ecoschema.

Codice	Descrizione	Effetto
EC302	Piano di potatura non conforme.	Anomalia bloccante: rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, senza applicazione di penalità.
EC303	Densità media per appezzamento non rispettata.	Anomalia bloccante: rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, senza applicazione di penalità.
EC304	Percentuale di potatura non completa (100%) – primo anno.	Anomalia non bloccante, calcolata nel primo anno di impegno qualora il piano non preveda la potatura al 100% sull'intera superficie oggetto di domanda; non comporta penalità né esclusioni dal premio.
EC305	Percentuale di potatura non completa (100%) – biennio.	Anomalia calcolata nel secondo anno di impegno qualora il piano non preveda la potatura al 100% sull'intera superficie oggetto di domanda. Comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2023.
EC306	Densità media per appezzamento non rispettata sulla base della comunicazione CIPP.	Anomalia bloccante: rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa, senza applicazione di penalità.
EC3ELI	Mancata eleggibilità ECO3 da controllo in campo.	Anomalia bloccante: comporta l'applicazione delle penalità individuate nell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i.
EC3IM01	Impegno potatura non rispettato.	Anomalia che comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2023.
EC3IM02	Divieto di bruciatura non rispettato.	Anomalia che comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2023.
EC3IM03	Impegno statu quo non rispettato.	Anomalia che comporta il calcolo delle sanzioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2023.
TRIN3	Mancata richiesta ECO3 nel secondo anno.	Anomalia bloccante applicata sul primo anno di adesione in caso di superficie non richiesta nel secondo anno: rende non ammissibile al premio la superficie su cui è accesa; in caso di pagamento già avvenuto comporta il recupero del contributo calcolato per la relativa superficie.

Il dettaglio completo delle anomalie, con l'esito dei controlli e i motivi ostativi al pagamento, è reso disponibile al beneficiario e al CAA mandatario tramite l'applicativo Demetra, secondo quanto illustrato al successivo capitolo 10.

6. REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI

Al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), gli agricoltori sono tenuti a rispettare gli impegni individuati dalla normativa unionale e nazionale di riferimento.

In presenza di un inadempimento, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri, definiti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 42/2023 e dall'art. 2 del D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348:

- «portata o entità» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;

- «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Tali parametri, quantificati su una scala (basso = 1, medio = 3, alto = 5) ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 93348/2024, concorrono al calcolo di un valore medio di portata, gravità e durata (GED) per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione. Il punteggio complessivo determina la percentuale di riduzione applicabile secondo la seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x ≤ 3,00	**30%**
3,00 < x ≤ 5,00	**50%**
x > 5,00	**100%**

Prima di applicare il regime sanzionatorio si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie sulla base dei consueti controlli SIGC; sulla predetta superficie si verifica successivamente il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalle Circolari AGEA, applicando le sanzioni del caso. Una superficie richiesta a premio nel primo anno e non in quello successivo sarà considerata come violazione di impegno, pertanto si procederà con il recupero del pagamento già erogato nell'anno prima.

Per il solo anno 2023, l'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni aveva disposto la sospensione dell'applicazione delle sanzioni di grado basso (30%) a condizione che l'infrazione fosse di grado basso e che il beneficiario inadempiente presentasse domanda per il medesimo regime nel 2024. Tale disciplina transitoria si è esaurita e non trova più applicazione per le campagne successive.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052, della L. n. 286 del 27/12/2006 e ss.mm.ii., per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: «I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati».

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole SEPA. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare nel proprio fascicolo obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri. Nel

caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, l'agricoltore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

La Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se «un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico». L'interessato deve pertanto assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC) indicati nella domanda lo identifichino quale beneficiario.

In caso di mandato di rappresentanza conferito a un Centro di Assistenza Agricola (CAA), sarà cura dello stesso far sottoscrivere al richiedente la dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità e integrità della documentazione prodotta, nonché l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal «Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e nella Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura comunicati ad ARPEA;
- il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel D.M. 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è ARPEA, protocollo@cert.arpea.piemonte.it;
- sul sito web istituzionale www.arpea.piemonte.it è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento;
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI

L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La pubblicazione avviene per tramite dell'albo beneficiari disponibile all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina11671_albo-dei-beneficiari.html

Restano inoltre applicabili, per le comunicazioni ai beneficiari e ai CAA mandatari veicolate a mezzo posta elettronica certificata, le disposizioni operative di cui alla Determinazione Dirigenziale ARPEA n. 93 del 2 aprile 2026.

10. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L. 241/90 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo e alla Comunicazione Integrativa ECO3 Piano di Potatura, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo «Demetra», già utilizzato per la fase di presentazione della domanda e ora esteso alla gestione della comunicazione del piano di potatura. Pertanto l'amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

Il beneficiario, o il suo CAA mandatario, ha l'onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da ARPEA.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.